

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 46

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FERRARI** Francesco e **CAMO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1994

Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi
o conservati destinati al consumo

ONOREVOLI SENATORI. - Il tartufo, da sempre considerato prodotto pregiato di grande prestigio per le sue indubie qualità organolettiche e richiestissimo per innumerevoli specialità gastronomiche della cucina internazionale, è oggetto di crescente maggiore interesse da parte dei ricercatori e degli operatori economici (nel solo Piemonte si stima una produzione media annua di oltre 40 quintali per un valore di circa lire 1.500.000.000). La raccolta e la commercializzazione del tartufo hanno assunto, soprattutto in questi ultimi tempi, un'importanza sempre più elevata dovuta essenzialmente all'alto valore economico di questo prodotto. Il mercato del tartufo risulta infatti in via di sviluppo sia in Italia che all'estero ed è legato ad un continuo aumento del consumo correlato al miglior tenore di vita della popolazione, che porta alla richiesta di prodotti di pregio.

La ricerca del tartufo rappresenta in alcune zone una reale integrazione del reddito degli operatori e quindi un freno ad un ulteriore esodo dai territori più svantaggiati.

Purtroppo, però, tale attività risulta disciplinata con norme che, tenuto conto delle esigenze locali, sono da considerarsi inadeguate.

Con la presente iniziativa, all'articolo 1, si intende integrare la documentazione richiesta per realizzare un miglior controllo qualitativo sulla micorrizzazione, in funzione naturalmente sia della tutela dei produttori agricoli sia dei consumatori.

La normativa sui tartufi, inoltre, non regola sufficientemente le modalità di raccolta, la professionalità dei raccoglito-

ri, la disciplina del commercio, eccetera, per cui occorre, al fine di porre chiarezza ed evitare conflittualità tra ricercatori e proprietari terrieri, approvare delle disposizioni che prevedano la delega delle funzioni amministrative e di vigilanza alle amministrazioni provinciali.

Poichè le province sono gli enti competenti ed ai quali sono già affidati compiti in materia di attività connesse o che riguardano il patrimonio ambientale (quali la caccia e le attività che hanno per oggetto i prodotti del bosco del sottobosco), si ritiene indispensabile una disciplina che eviti la distruzione di tartufo e arrechi danni al patrimonio ambientale, prevedendo che con un'intesa fra province e regione tale attività venga regolamentata (articolo 3). Inoltre la legge 16 dicembre 1985, n. 752, pur avendo migliorato ed ampliato quanto già previsto dalla legge 17 luglio 1970, n. 568, manca soprattutto di norme chiare in materia fiscale. In considerazione del fatto che spesso l'attività di raccolta non viene svolta nell'esercizio di impresa, l'articolo 4 della presente proposta ne prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA, stabilendo adempimenti a carico dell'acquirente operatore commerciale. Ai fini della imposizione diretta, tenendo conto della occasionalità dell'attività e delle relative cessioni, si è ritenute di individuare un meccanismo forfettario di determinazione del reddito imponibile. Inoltre, non potendosi disconoscere la natura agricola del prodotto, si è provveduto ad adeguare le tabelle sull'IVA, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

«Ai fini del rilascio delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate di cui ai commi precedenti, dovrà essere presentata, oltre a quanto previsto dalle leggi regionali, anche la seguente documentazione:

a) attestato della ditta vivaistica dal quale risulti che le piante tartufigene destinate all'impianto sono state preventivamente micorrizzate con la specie di tartufo indicata;

b) attestato di controllo delle piante tartufigene da mettere a dimora rilasciato da una struttura pubblica individuata dalle singole regioni, sentito il parere degli organismi scientifici competenti, dal quale risulti un sufficiente grado di micorrizzazione con la specie indicata».

Art. 2.

1. All'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, al primo comma, dopo le parole «le conducano» sono aggiunte le altre: «, come deve essere dimostrato da apposita documentazione contributiva e fiscale,».

Art. 3.

1. All'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

«Le regioni, d'intesa con le province, regolamentano i modi di accesso dei cercatori di tartufi sul territorio di ogni singola

provincia e ne determinano il numero, calcolato in base alla compatibilità del rapporto tra cercatori e territorio utile alla produzione di tartufi».

Art. 4.

1. Le cessioni di tartufi freschi effettuate dai raccoglitori autorizzati a praticare la ricerca, a norma della legge 16 dicembre 1985, n. 752, non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. I cessionari, se acquistano i beni nell'esercizio di imprese, debbono emettere autofattura, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, indicando, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa e la relativa norma, e registrarla ai sensi dell'articolo 25 dello stesso decreto; copia dell'autofattura deve essere consegnata al raccoglitore.

2. I raccoglitori di cui al comma 1 determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 15 per cento.

3. Nella tabella A), parte prima, numero 15, parte seconda, numero 5, e parte terza, numero 21, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «esclusi i tartufi» sono soppresse.